



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 107 del 10/10/2012 -**  
**Determinazione nr. 2236 del 10/10/2012**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in torrente Chiadola di acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del capoluogo in comune di Claut.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società HydroGEA S.p.A. con nota del 22.09.2011, assunta al prot. n. 69270 del 22.09.2011 ha presentato, a nome dell’Amministratore delegato pro tempore, l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su torrente Chiadola di acque reflue urbane in comune di Claut di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 18.11.2008 successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 3092 del 23.12.2009 e per cambio di titolarità con ultima Determinazione Dirigenziale n. 473 del 01.03.20011;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 07.03.2012 ed assunte al protocollo n. 22545 del 07.03.2012.

**DATO ATTO** che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati sottoscritti Direttore operativo della società:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 05.03.2012;
- nota, prot. n. 118 di data 05.03.2012;

sottoscritti dal professionista abilitato:

- tav. 2.5 – Impianto di depurazione – pianta e sezioni, di data 04.06.2009;
- relazione, di data 05.03.2012;
- tav. U – Planimetria possibile scarico su torrente Cellina, di data 05.03.2012;

**RICHIAMATI**, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 18.11.2008 sottoscritta dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato:

- planimetria della rete fognaria a servizio del capoluogo e del Borgo Mattan, di data 22.08.88;
- all. n. 2: planimetria catastale dell’impianto di depurazione scala 1:1000, di data 10.05.03;
- all. n. 4: relazione tecnica e schema a blocchi del sistema di depurazione, di data 10.05.03;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma dell'Amministratore delegato della Società e di data 22.09.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena posto subito a monte dell'impianto;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Claut;
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 1300 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta circa 1300;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: scolmatore di piena, grigliatura fine a filtrococlea, vasca di sollevamento, vasca di dissabbiatura-disoleatura, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione, ispessitore statico;
- il pozzetto di campionamento è indicato nell'elaborato grafico 2.5 con il numero 10 e la dicitura "prelievo campioni";
- il recapito finale dell'impianto è costituito dal corso d'acqua superficiale torrente Chiadola che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno.

Il torrente Cellina, corpo idrico superficiale con presenza costante d'acqua, si trova ad una distanza di 350 metri dall'impianto di depurazione ed un eventuale collegamento allo stesso risulta eccessivamente oneroso in quanto *"lo sbocco della condotta ... dovrà essere protetto da un tratto di scogliera in massi ciclopi, ancorata alla base mediante micropali, con cordolo di fondazione in cemento armato, al fine di proteggere la nuova tubazione di scarico dall'azione erosiva del torrente Cellina"*;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore delegato pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 9583 del 03.02.2012, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Claut;

PRESO ATTO:

- di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, solo in uscita da detti depuratori, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;
- di quanto comunicato dall'A.S.S. n. 6 con nota prot. n. 43497/ISP/DP del 23.08.2012

assunta al prot. n. 64446 del 30.08.2012 che " *considerato che il depuratore in oggetto ha una potenzialità inferiore ai 2000 AE e che da un'indagine svolta presso il Comune di Claut è emerso che non vi siano rischi batteriologici dovuti al riutilizzo dell'acqua del torrente ...in quanto le stesse non vengono utilizzate a scopi irrigui o potabili a valle dello scarico, si ritiene pertanto non necessario l'utilizzo costante della sezione di disinfezione nonostante la stessa debba essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa esser immediatamente riattivata*";

- di quanto indicato in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio del 09.10.2012 con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e Provincia di Pordenone nel corso del quale ARPA ha confermato, anche per lo scarico dal depuratore di cui trattasi, quanto indicato nella nota prot. n. 2978-P del 24.05.2012 assunta al prot. n. 41796 del 28.05.2012 per quanto riguarda lo scarico del depuratore sito in località Mariae e cioè che se le acque del recettore dello scarico non vengono usate a valle dello stesso per scopi irrigui o potabili, non risulta necessario il trattamento di disinfezione e che nel caso dovesse essere attivato, si consiglia l'utilizzo dell'acido peracetico quale agente battericida;

RITENUTO nel caso in questione, come indicato da ASS nella nota prot. n. 43497/ISP/DP del 23.08.2012, di prescrivere che la sezione di disinfezione deve essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa essere immediatamente riattivata;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo (corpo idrico con portata nulla per più di 120 giorni all'anno);

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata

immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 6361 del 23.09.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale in merito al trattamento di disinfezione da corrispondersi all'ARPA FVG (prot. 2978 del 24.05.12)
  - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 65,02 da introitare al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello 5, è autorizzata, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, allo scarico unificato di acque reflue urbane su torrente Chiadola in comune di Claut, provenienti dall'impianto di depurazione e dallo scolmatore di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
  - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

- c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
- e) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
- f) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto e) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- g) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione dovranno essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente. In particolare:
  - il materiale di grigliatura andrà raccolto in idoneo contenitore atto ad evitare la dispersione nel suolo circostante e dotato di opportuna copertura atta ad impedire l'ingresso delle acque meteoriche;
  - gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - la sezione di disinfezione deve essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa esser immediatamente riattivata;
- h) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;  
tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.  
I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto:

- a. COD, BOD5, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitrico, **azoto totale e fosforo totale** in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione almeno ogni quattro mesi;
- b. **azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso**, in uscita dall'impianto di depurazione almeno ogni quattro mesi;

in vasca di ossidazione:

- c. con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto, pH ;
- d. con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- e. con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a), b) ed e) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti al punto c) e d) e la frequenza dei controlli di cui al punto e) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 10.10.2016. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Claut, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 10/10/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni